

VERBALE DI ACCORDO

In data _____, in Milano

- INTESA SANPAOLO S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo)

e

- l'Organizzazione Sindacale UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA

premessi che

- è stata prevista la prosecuzione della semplificazione della struttura organizzativa del Gruppo del complessivo riordino territoriale avviato allo scopo di valorizzare il posizionamento negli specifici territori di riferimento con presidio di ciascun territorio da parte di un solo marchio, al fine di conseguire anche sinergie di scala e di scopo;
- in tale ambito il Comitato di Gestione di Intesa Sanpaolo e i competenti Organi hanno deliberato le operazioni societarie di riordino riguardanti:
 - con efficacia giuridica il 26 novembre 2012:
Fusione per incorporazione di Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A., Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A., Cassa di Risparmio di Terni e Narni S.p.A. in Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A..
Contestualmente alla fusione la Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. assumerà la denominazione di Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. (di seguito anche CRU), con Sede Sociale in Terni;
 - con efficacia giuridica il 17 dicembre 2012:
 - conferimento da Intesa Sanpaolo S.p.A. a CRU di tutti i propri insediamenti nel territorio umbro costituiti da n. 10 punti operativi;
 - scissione parziale non proporzionale da Banca CR Firenze S.p.A. a favore di CRU relativa a tutti i propri insediamenti nel territorio umbro costituiti da n. 17 punti operativi;
- Intesa Sanpaolo nella sua qualità di Capogruppo, con lettera del 13 settembre 2012 – che qui si da per integralmente trascritta – ha pertanto provveduto in nome e per conto di tutte le banche interessate a fornire alle rispettive Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- ad esito degli approfondimenti compiuti dalla Capogruppo, detta procedura è stata integrata con lettera del 9 novembre 2012 - che qui si da per integralmente trascritta - dalla dichiarazione di 55 esuberi sulle piazze di Città di Castello, Foligno, Spoleto e Terni; nell'occasione si è pertanto dato avvio ad un ulteriore confronto da concludere nei termini previsti delle vigenti disposizioni di legge e di contratto in materia;
- nei successivi incontri del 16, 26 novembre e in data odierna è emersa la possibile collocazione su attività diverse da quelle in precedenza svolte per 50 risorse e le Parti,

prendendo atto delle iniziative nel frattempo intraprese dalla Capogruppo al fine di contenere le predette ricadute occupazionali, hanno constatato il permanere di 42 esuberanti e si sono date atto che gli strumenti utilizzabili, anche in concorso tra loro, per salvaguardare l'occupazione dei dipendenti in esubero sono quelli individuati nel Protocollo 19 ottobre 2012;

- ciò comporta che nei confronti dei predetti esuberanti trovino applicazione le soluzioni transitorie contenute all'art. 3 del presente accordo, fermo restando che nell'ambito delle ulteriori operazioni di razionalizzazione che interesseranno le filiali e/o Società del Gruppo tali esuberanti saranno nuovamente computati e valorizzati economicamente e saranno applicate le soluzioni eventualmente definite per tali nuove operazioni;

si conviene quanto segue

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. A far tempo dalle date di efficacia giuridica delle operazioni - ai sensi dell'art. 2112 C.C - il rapporto di lavoro del Personale appartenente alle aziende incorporate e ai rami d'azienda trasferiti è proseguito senza soluzione di continuità con CRU, con applicazione delle norme e dei trattamenti tempo per tempo vigenti presso le stesse, ivi compreso il Protocollo Occupazione e Produttività del 19 ottobre 2012, con le specificazioni contenute nel successivo art. 3.

In particolare:

- l'inserimento del Personale appartenente alle aziende incorporate e ai rami d'azienda trasferiti nell'organizzazione aziendale di CRU avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli;
- in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme di legge, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro mantiene l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. La continuità di iscrizione e di maturazione della prestazione al Personale trasferito sarà pertanto garantita, anche al fine di assicurare la piena attuazione delle previsioni dell'Accordo Quadro 29 luglio 2011 e del Verbale di ricognizione del 31 luglio 2012;
- per il Personale già iscritto a forme di previdenza a prestazione definita il periodo di servizio prestato presso CRU - ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie - sarà considerato utile ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo per il conseguimento del diritto a pensione e della relativa misura;
- in materia di assistenza sanitaria integrativa, il Personale interessato dal trasferimento del rapporto di lavoro, se iscritto al Fondo Sanitario di Gruppo, continua ad essere destinatario della complessiva normativa applicata presso l'azienda di provenienza sulla base delle regole attuative dell'Accordo 2 ottobre 2010;
- CRU continuerà a mantenere le condizioni agevolate già applicate presso le banche di provenienza, comuni a tutto il Gruppo;

- per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex articolo 94, VI comma, del CCNL 8 dicembre 2007 come modificato dall'accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 relative al Personale interessato, CRU subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate nella società di provenienza fino alla data di efficacia giuridica delle operazioni;
 - il Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale conserva anche presso CRU il contratto part time già in essere alla data di efficacia giuridica delle operazioni, alle condizioni pattuite;
 - nei confronti del personale appartenente alle aziende incorporate e ai rami d'azienda trasferiti sono fatte salve le peculiarità della contrattazione aziendale specificamente mantenute nell'ambito del percorso di armonizzazione svolto tra il 2007 ed il 2009.
- 3.** Tenuto conto di quanto regolato dall'art. 18 CCNL 8 dicembre 2007 rinnovato con l'accordo 19 gennaio 2012, nei confronti delle 42 unità di personale di CRU che risultano in esubero una volta esaurite - di massima entro la fine del mese di dicembre 2012 - le attività necessarie per il completamento delle operazioni di concentrazione delle società incorporate, saranno utilizzati i seguenti strumenti:
- trattandosi di operazione rientrante tra quelle indicate all'art. 3, lettera f), comma 3° del Protocollo 19 ottobre 2012:
 - la mobilità sarà gestita senza necessità di consenso, con la precisazione che in caso di richieste di trasferimento avanzate da parte del predetto personale che comportino una collocazione presso la Rete Commerciale, saranno consentiti scavalcamenti nelle graduatorie attualmente previste;
 - si darà applicazione a quanto stabilito all'art. 2, lettera e) del Protocollo 19 ottobre 2012 in materia di mobilità professionale; ciò potrà essere attuato attraverso l'assegnazione a filiali che effettueranno l'orario esteso ovvero ad attività "fuori sede", come previsto all'art. 4, lettera a) del citato Protocollo;
 - tenuto conto di quanto stabilito all'art. 2, lettere a), b) e c) del Protocollo 19 ottobre 2012, gli interessati provvederanno all'immediata fruizione degli eventuali residui al 31/12/2012 di ferie, ex festività e banca delle ore di competenza e le eventuali prestazioni aggiuntive/lavoro straordinario svolte nel corso del 2013 confluiranno obbligatoriamente nella "banca delle ore";
 - il personale potrà essere destinatario di interventi formativi di riconversione/riqualificazione e le Parti si danno fin d'ora atto che tali interventi sono strettamente funzionali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui all'art. 5 lett. a), punto 1) del D.M. 158/2000 prorogato con D.M. 226 del 2006 e delle previsioni dell'accordo nazionale 8 luglio 2011, e si avvarranno, anche in concorso tra loro, dei contributi ivi previsti e dei fondi nazionali e comunitari;
 - la verifica circa l'applicazione del presente accordo sarà effettuata nell'ambito degli incontri previsti all'art. 5 del Protocollo 19 ottobre 2012 e verrà fornita informativa sull'andamento anche nell'ambito degli incontri trimestrali previsti dal Protocollo delle Relazioni Industriali 23 dicembre 2010.

*** **

Le Parti si danno infine atto di aver concluso con le presenti intese le procedure di fusione per incorporazione ordinate a costituire Casse di Risparmio dell'Umbria.

INTESA SANPAOLO S.P.A.
anche n.q. di Capogruppo

UNITA' SINDACALE FALCRI – SILCEA